

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LV.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	577
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco. (<i>Urgenza</i>). (1724)	577
PRESIDENTE	577, 578, 579, 580
SIMONINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	577, 578, 579, 580
MAZZA, <i>Relatore</i>	578
GIULIETTI	578, 579, 580
DUCCI	579
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Completamento dei lavori di ricostruzione del porto di Genova. (1818)	581
PRESIDENTE	581, 582
PERTUSIO, <i>Relatore</i>	582
GIULIETTI	582
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	583

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Girolami, Orlando e Reggio d'Acì.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco. (1724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco.

Prima di iniziare la discussione, vorrei pregare l'onorevole Ministro, al quale ho già parlato in merito, di esporre quei dati sulle pensioni, che la Commissione mi aveva incaricato di chiedergli; se cioè il trattamento delle pensioni, già regolato con la nota legge, debba ritenersi prorogato per il 1951.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Il provvedimento legislativo che proroga al 31 dicembre 1951 l'efficacia della legge approvata lo scorso anno, è in corso di elaborazione, attendendosi l'adesione del Ministero del tesoro.

Di fatto le pensioni vengono già corrisposte con la triplicazione stabilita dalla legge, che, in sostanza, riprende un accordo sindacale.

Il Ministero della marina mercantile, avendo potuto ottenere l'adesione degli armatori per la continuazione del sistema delle

La seduta comincia alle 10,30.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

trattenute e rispettivi versamenti per tutto il 1951, ha disposto che, a fine gennaio, siano pagate le pensioni in misura triplicata.

Credo di poter anche anticipare la notizia che il Ministero del tesoro stanzierà anche per l'anno in corso un contributo pari a quello erogato l'anno scorso, necessario per coprire l'onere di questi pagamenti. Credo, comunque, di poter assicurare che nei prossimi giorni presenterò al Parlamento il relativo disegno di legge.

Sulla definitiva sistemazione delle pensioni, posso, poi, annunciare che la Commissione ha quasi completato il suo ponderoso studio. Il provvedimento legislativo è pronto e spero di poterlo presentare entro i prossimi mesi, onde finalmente risolvere l'intero problema.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per le sue dichiarazioni.

Prego, ora, il relatore, onorevole Mazza, di riferire sul disegno di legge.

MAZZA, Relatore. Dopo le buone notizie dateci dal Ministro, in qualità di relatore di un disegno di legge che ha attinenza con quello cui egli si è riferito, sento anch'io il dovere di ringraziarlo e credo di poter essere brevissimo nella mia relazione.

Nell'ultima seduta il problema è stato sviscerato dall'appassionato intervento dell'onorevole Giulietti. Oggi che è presente il Ministro della marina mercantile, oso chiedere l'approvazione di questa legge, prorogando il termine di scadenza al 31 dicembre 1951, in conformità a quanto è stato già fatto per le pensioni.

Volendo formulare un augurio, faccio voti affinché l'onorevole Ministro esamini nel corso dell'anno la possibilità di aumentare i contributi per poter elevare questo sussidio. Ritengo necessario, però, che l'aumento del sussidio sia accompagnato dall'elevazione del limite di esenzione per le navi a propulsione meccanica di stazza lorda attualmente inferiore a 301 tonnellate. Al riguardo faccio voti affinché il ministro esamini la possibilità di aumentare questo limite di tonnellaggio a 500 o 800 tonnellate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SIMONINI, Ministro della marina mercantile. Desidero subito informare la Commissione su una questione. Di mia iniziativa, quando presentai il provvedimento al Consiglio dei ministri, prorogai le disposizioni, cui ha accennato il relatore, al 31 dicembre 1951. Sono stato poi costretto a soprassedere su questa decisione perché avevo — come suol dirsi — legato il carro davanti ai buoi, avendo

trascurato di sentire il parere degli armatori. Poiché questa legge era legata ad un accordo sindacale, ne derivava l'evidente condizione della intesa fra le parti.

Da un lato, l'onorevole Giulietti mi fece pervenir subito la sua adesione; ma, dall'altro lato, quella degli armatori è giunta soltanto in questi giorni.

Non ho quindi nulla in contrario a che la legge venga prorogata al 31 dicembre 1951, essendosi ormai raggiunto l'accordo sindacale.

GIULIETTI. Dirò, per quanto riguarda il premio di avvicendamento, pochissime parole, essendo in gran parte il problema in via di soluzione.

Ritengo, però, necessario fare eco alle giudiziose parole dell'onorevole relatore, il quale, ringraziando l'onorevole Ministro (come lo ringrazio io a nome dei marittimi) ha fatto presente la necessità, l'opportunità e la doverosità di elevare questo sussidio in maniera che sia veramente degno del termine.

Noi lo chiamiamo sussidio per evitare bistucci, ma si tratta, in realtà, di un aiuto a quei marittimi che lasciano il posto ai compagni per poter dividere miseria e lavoro.

Se costoro compiono l'enorme sacrificio di abbandonare il posto a favore dei compagni che sono a terra, deve esserci qualcuno che va incontro a questo gesto di buona volontà e di sacrificio della gente di mare.

Spero, pertanto, che l'onorevole Ministro (che ha già dimostrato in più occasioni la sua buona volontà) vorrà prendere a cuore la proposta, per un aiuto tangibile alla gente del mare.

Oggi esso è ridotto a ben poca cosa: a 1000 o 2000 lire al mese.

Trovo perciò giusto che siano rinforzate le fonti di questo fondo.

È poi stata, benevolmente, fatta una allusione alle pensioni: altro problema che sta molto a cuore alla gente del mare. Un accordo sindacale, terminato con la fine dell'anno scorso, aveva migliorato sensibilmente le modeste pensioni marinare. Ma il problema rimane complesso, occorrendo molti fondi. Bisogna, però, non dimenticare che è ancora in vigore la legge del 1919, che parifica il trattamento di pensione dei marittimi al trattamento del pari grado imbarcato. Per poter rispettare questo fondamentale principio della legge, occorre un introito per la Cassa della previdenza marinara (sbilanciata per tutte le ragioni che voi conoscete) di almeno 5 miliardi all'anno, oltre ai 3 che adesso vi entrano.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

Come trovare 5 miliardi? Sono convinto che l'onorevole Ministro sente l'importanza di questo problema come la sentiamo noi. Se egli adopererà tutta la sua buona volontà, come noi speriamo, questi mezzi saranno trovati senza disturbare la finanza dello Stato, seguendo il suggerimento della Federazione italiana lavoratori del mare. La via d'uscita è costituita dai noli, che prima erano in cantina, ed ora sono saliti alle stelle. Quanti hanno la fortuna di possedere navi realizzano guadagni straordinari. Per ottenere un aumento dei sussidi abbiamo consigliato, nei limiti del possibile, un aumento dei biglietti. Hanno tutti risposto che non avevamo torto; ma che, per l'applicazione, bisognava attendere un poco. Nel frattempo, con decorrenza 1° marzo, il prezzo dei biglietti dei passeggeri transatlantici è aumentato quasi del 20 per cento. Questo beneficio però è stato assorbito, e viene assorbito, unicamente dai datori di lavoro che, oltre a profittare dell'elevatezza dei noli, profittano ora dell'aumento dei prezzi dei biglietti.

Credo di interpretare il sentimento dei colleghi pregando l'onorevole Ministro di adoperare tutta la sua influenza affinché una parte di questi sensibili aumenti sia destinata alla Cassa della previdenza marinara, ponendola così in condizioni di usare ai pensionati marittimi un trattamento corrispondente al principio fondamentale della legge che la gente del mare, con sacrifici ed atti di valore, si è guadagnata fin dal 1919.

SIMONINI, Ministro della marina mercantile. Vorrei fare una precisazione.

Il sistema del sussidio ai marittimi in attesa d'imbarco è legato a quello del collocamento, dell'avvicendamento, ecc. Si tratta di una materia che entro il 1951 dovrà trovare una disciplina definitiva, anche per eliminare i molti inconvenienti che si sono verificati in questo settore, poiché molti possessori del libretto di navigazione, pur avendo intrapreso altri mestieri, cercano ugualmente di percepire il sussidio come marittimi.

A proposito poi delle cifre elevate raggiunte dai noli, desidero informare la Commissione che il Governo, vivamente preoccupato della loro incidenza in determinati settori dell'economia nazionale, ha potuto raggiungere un accordo di massima con gli armatori, per ridurre i noli di certi prodotti assolutamente indispensabili (per esempio il carbone, il grano) del 30-35 per cento sul prezzo medio praticato sul mercato internazionale.

Desidero, pertanto, dar atto alla classe armatoriale di questa manifestazione di patriottismo e di civismo. È vero che la classe armatoriale trae oggi, dalla situazione internazionale, grandi benefici; ma non dobbiamo dimenticare che ha attraversato un brutto periodo e che i capitali sono necessari per la ricostruzione della flotta; il che, alla fine, andrà anche a beneficio dei marittimi.

GIULIETTI. Le dichiarazioni dell'onorevole Ministro hanno una grande importanza. Ora sappiamo che gli armatori hanno praticato una riduzione del 30 per cento sui noli a beneficio dell'economia nazionale. Io non entro nel merito della questione, ma desidero chiedere che su questi aumenti si prelevino i fondi per dare pane ai naviganti, applicando così la legge del 1919.

Dare soddisfazione ai pensionati del mare è un imperativo categorico.

DUCCI. Non so se l'onorevole Giulietti abbia voluto fare il sorpreso nel sentire le notizie date dall'onorevole Ministro, certo non nuove nell'ambiente marinaro.

Trovo comunque giusto che nell'aumento dei noli (che è veramente sensibile, per non dire iperbolico) si trovi un equo quoziente da distribuire ai marittimi. Questo è il momento opportuno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Il relatore ha presentato all'articolo 1 un emendamento, accettato dal Governo, per sostituire l'ultima parola « 1950 » con l'altra « 1951 ». Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 che, nel testo emendato, è così formulato:

« Presso il Ministero della marina mercantile è costituito un apposito fondo, gestito dal Ministero stesso, con il contributo da versarsi dagli armatori secondo le disposizioni dell'articolo seguente, per corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, che siano in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, uno speciale sussidio mensile, con decorrenza dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1951 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, avvertendo che, in conformità della votazione testè fatta,

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

anche per questo articolo si intende sostituito l'anno 1951 all'anno 1950:

«Per il periodo corrente dal 1° luglio 1949 fino al 31 dicembre 1951 gli armatori di navi mercantili nazionali in armamento (munite di ruolo d'equipaggio), fatta eccezione delle navi a propulsione meccanica di stazza lorda inferiore a 301 tonnellate, dei velieri, dei motovelieri, dei velieri con motore ausiliario, dei pescherecci a propulsione meccanica, purché addetti esclusivamente alla pesca, e dei rimorchiatori, di qualunque tonnellaggio, sono tenuti a versare al fondo previsto dall'articolo precedente un contributo di lire 2.500 mensili per ogni marittimo imbarcato su ciascuna nave, e comunque per un numero di persone non inferiore a quello previsto dalla tabella di armamento, ed in proporzione al periodo di armamento mensile della nave stessa.

Per gli equipaggi arruolati alla parte il contributo è a carico del solo armatore.

Il versamento del contributo al fondo è effettuato dagli armatori per il tramite dell'ufficio marittimo cui sono iscritte le navi ed in base ad ordine di pagamento da questo messo, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i versamenti si riferiscono. All'uopo gli armatori, entro il termine predetto, sono tenuti a comunicare all'ufficio marittimo il numero delle persone componenti l'equipaggio di ciascuna unità ed i periodi di disarmo mensili dell'unità stessa.

Per il periodo corrente tra il 1° luglio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge, il versamento delle quote scadute è effettuato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Resta, comunque, fermo per gli armatori l'obbligo del versamento dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di disoccupazione involontaria».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

«La misura individuale mensile del sussidio da corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco è determinata con decreto del Ministro per la marina mercantile in relazione alle somme versate dagli armatori ed al numero dei marittimi ammessi al sussidio».

GIULIETTI. Sono ammessi tutti a sussidio?

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stabilito che sono ammessi soltanto coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

GIULIETTI. Sono gli avvicendati; allora non si tratta più di sussidio, ma di premio di avvicendamento.

SIMONINI. *Ministro per la marina mercantile.* È un sussidio ai disoccupati in attesa di imbarco per causa di avvicendamento.

GIULIETTI. Non conviene allora chiamarlo premio di avvicendamento?

PRESIDENTE. Il titolo della legge è: Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

Il Governo ha presentato un emendamento al secondo comma di questo articolo, per stabilire che a far parte della Commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile venga chiamato anche un rappresentante del Ministero del tesoro.

Do lettura dell'articolo 4 nel nuovo testo proposto dal Governo:

«L'accertamento del possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del sussidio è devoluto, in sede amministrativa, ad una commissione istituita presso le capitanerie di porto sedi di uffici di collocamento della gente di mare o nella cui circoscrizione si trovino uffici marittimi sedi anch'essi di uffici di collocamento e composta dal comandante del porto o da un suo delegato, che la presiede, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori, nominati dal comandante del porto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Contro le decisioni delle commissioni locali è ammesso il ricorso, entro trenta giorni da quello della comunicazione del provvedimento, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile e composta da un funzionario del Ministero stesso, che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori. La decisione della commissione centrale costituisce provvedimento definitivo.

La commissione stessa è inoltre preposta all'amministrazione del fondo di cui all'arti-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

colo 1 e dovrà, al termine della gestione, presentare apposito rendiconto da approvarsi con decreto del Ministro della marina mercantile.

La commissione centrale è nominata dal ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.

Non possono far parte della commissione centrale i rappresentanti di categoria che siano stati o siano membri delle commissioni locali.

È costituito inoltre un collegio di revisori, composto da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori.

Il Collegio dei revisori è nominato dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

L'armatore che non provveda al versamento del contributo entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta, è tenuto, oltre che al pagamento del contributo o delle parti del contributo non versate, al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta.

L'armatore, ove fornisca dati scientemente errati od incompleti, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti per procurare indebitamente a sé o ad altri il sussidio previsto dalla presente legge è punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000; salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Erario dello Stato.

(È approvato).

ART. 6.

I crediti per le somme dovute dagli armatori, ai termini dell'articolo 2 della presente legge, sono privilegiati ai sensi dell'articolo 552 del codice della navigazione con il medesimo

grado dei crediti indicati al n. 3 dello stesso articolo.

La prova dei singoli crediti è data dagli ordini di pagamento emessi dall'ufficio marittimo di iscrizione delle navi, debitamente notificati agli armatori.

Qualora, entro cinque giorni dalla notifica, il pagamento non sia stato effettuato, le somme dovute saranno riscosse con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo gli uffici marittimi compileranno i ruoli degli armatori morosi, comprendovi gli aggi di riscossione, e li trasmetteranno all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Il debito sarà pagato in unica soluzione alla prossima scadenza successiva alla consegna del ruolo, previa regolare notifica delle cartelle di pagamento da parte degli esattori.

(È approvato).

ART. 7.

Le spese per il funzionamento dei servizi relativi al pagamento del sussidio sono a carico del fondo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo del 4 per cento dell'importo delle somme versate dagli armatori ai sensi dell'articolo 2.

(È approvato).

ART. 8.

Gli atti, che comunque attengano alla richiesta ed alla ammissione al beneficio nonché al pagamento del sussidio previsto dalla presente legge, sono esenti da bollo.

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Completamento dei lavori di ricostruzione del porto di Genova. (1818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Completamento dei lavori di ricostruzione del porto di Genova.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente la discussione fu rinviata, dopo la relazione dell'onorevole Pertusio, per dar modo alla Commissione ed al Governo di esaminare alcuni emendamenti che il relatore aveva proposto.

L'onorevole relatore desidera dare ancora qualche chiarimento. Ne ha facoltà.

PERTUSIO, Relatore. Ho preso contatto col Ministero dei lavori pubblici, cui ho trasmesso i tre emendamenti da me proposti alla Commissione, la quale, particolarmente in ordine all'emendamento all'articolo 3, aveva ritenuto opportuno che intervenissero ulteriori chiarimenti con gli uffici ministeriali.

Il Ministero non è d'accordo su quest'ultimo emendamento e ritiene che debba essere mantenuta la formulazione attuale, secondo cui si applicherebbero, per le procedure relative ai lavori da eseguire, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, anziché quelle del testo unico del 1936, come applicato fino ad ora.

Peraltro, si è riconosciuto che sostanzialmente la mia obiezione è fondata nel merito, tanto è vero che si è parlato di una circolare che verrebbe diramata per istruire gli uffici nel senso di ritenere valide le autorizzazioni ottenute in base al testo unico del 1936.

Ma allora, se l'obiezione è fondata, perché dobbiamo fare una legge che contenga un richiamo a disposizioni che non troverebbero applicazione?

Come ho già detto nella relazione, fra il Consorzio autonomo del porto di Genova e il Ministero veniva stipulata una convenzione con la quale si approvava il programma di spesa di un miliardo per le opere da eseguire a pagamento differito; e si stabiliva che per lavori superiori a un determinato importo occorresse l'autorizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre, per lavori inferiori a un determinato importo, fosse sufficiente la revisione da parte del Genio civile. Cioè, si ricorreva a quelle autorità e a quelle autorizzazioni previste dalla legge del 1936. Pertanto, non modificando l'articolo 3, si obbligherà il Consorzio del porto a riottenere le autorizzazioni.

Al Ministero mi è stato, poi, detto che l'esame di questo disegno di legge sarebbe stato rivendicato dalla Commissione lavori pubblici.

PRESIDENTE. Tale questione è stata già superata. Ho rivendicato alla nostra Commissione la competenza, poiché ad essa spetta

il controllo del funzionamento della Marina mercantile e del traffico marittimo. Lavori come quelli previsti nel disegno di legge in esame riguardano la funzionalità del porto. In questo senso, dato il conflitto di competenza che era sorto tra la nostra e la VII Commissione, ho avuto dalla Presidenza della Camera la conferma della nostra competenza in materia.

PERTUSIO, Relatore. Comunque, tenuto conto dell'opposizione dimostrata dal Ministero al mio emendamento, prego la Commissione di voler rinviare ancora la discussione di questo disegno di legge.

GIULIETTI. Sono d'accordo circa il rinvio.

Vorrei, però, cogliere questa occasione per far presente alla Commissione la necessità di provvedere al porto di Genova anche nel senso da me prospettato nel seguente ordine del giorno:

«L'VIII Commissione trasporti fa presente ai competenti Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici la indispensabilità di liberare il porto di Genova dai relitti che lo ingombrano e che rendono ardue e qualche volta impossibili le manovre di entrata e di uscita delle navi».

PRESIDENTE. L'onorevole Giulietti ha ragione: il porto di Genova presenta difficoltà di manovre a causa dei relitti che lo ingombrano. Anzi, sono lieto che l'onorevole Giulietti abbia preso questa iniziativa, che io stesso mi proponevo di prendere. In realtà, all'imboccatura del porto di Genova esistono ancora relitti che rendono difficilissime le manovre di entrata e di uscita delle navi, anche in condizioni normali di mare.

PERTUSIO, Relatore. Riconosco anch'io l'opportunità di questo ordine del giorno. Vorrei, anzi, aggiungere che si è verificato che, all'imboccatura del porto, alcuni pescatori hanno rintracciato l'anno scorso, passando con le loro barche nella zona di questi relitti, una bomba che fortunatamente risultò disinnescata. Pertanto, non solo è necessario rimuovere questi relitti che costituiscono una insidia per la navigazione, ma anche completare la bonifica dei campi minati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà posto in votazione al termine della discussione.

Pongo in votazione la proposta di rinvio del seguito della discussione del disegno di legge.

(È approvata).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco » (1724).

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Baldassari, Borsellino, Cara, Colasanto, Corona Giacomo, Cotani, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Farinet, Farini, Giannini Olga, Giulietti, Imperiale, Jacoponi, Lombardi Riccardo, Maniera, Mazza, Momoli, Monticelli, Nicotra Maria, Pertusio, Petrucci, Sala, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Spoleti, Suraci, Tomba.

Sono in congedo:

Girolami, Orlando, Reggio d'Aci.

La seduta termina alle 11,50.